

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **776** del **15.09.2021**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Affari Generali.

Oggetto: Convenzione tra l'A.O.U. Federico II e l'Istituto Skinner per lo svolgimento del tirocinio per gli allievi della Suola di specializzazione in psicoterapia e dei Master Universitari di II livello.

Proponente il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

F.to Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali
Dott.ssa Patrizia SPERANZA

~~Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziaria attesta che la spesa autorizzata viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno _____ conto _____ costi _____~~

~~Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziaria
Dott. Rosario MAGRO~~

Pareri ex art. 3 D.L.vo n. 502/92 e succ. mod.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano VISANI

F.to Il Direttore Sanitario
Dott. ssa Emilia Anna VOZZELLA

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali

Visto l'art. 3 della L. 18 febbraio 1989 n. 56, con il quale viene definito che l'attività di psicoterapia è subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisire dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.02.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto;

Considerato che i tirocini formativi e di orientamento sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di acquisire una esperienza formativa;

Vista la nota, acquisita agli atti dell'Azienda con prot. n. 11010 del 7/06/2021, con la quale l'Istituto Skinner, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, con sede legale in via Torino, 29 – 00184 Roma, partita IVA 04042691008, ha richiesto la possibilità di stipulare una convenzione con l'Azienda, per lo svolgimento del tirocinio per gli allievi della Scuola di specializzazione in psicoterapia e dei Master Universitari di II livello;

Visto inoltre l'atto di convenzione, trasmesso dalla suddetta Scuola, che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, dal quale si evince la durata di anni quattro e l'inserimento presso l'A.O.U., quale soggetto ospitante, di un numero massimo di tre studenti per anno iscritti alla suddetta Scuola, come indicato all'art. 1 della stessa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio curriculare;

Visti rispettivamente i pareri favorevoli espressi con nota prot. n. 114 del 29.06.2021, dal Direttore dell'U.O.C. di Psichiatria e Psicologia e con nota del 28/06/2021 dal Responsabile dell'U.O.S.D. di Neuropsichiatria Infantile dell'A.O.U. in merito alla richiesta di parere inoltrata, con nota prot. 13268 del 24.06.2021, dall'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso con nota prot. n. 15802 del 15.07.2021 da parte della Direzione Sanitaria, in merito alla richiesta di parere inoltrata, con nota prot. n. 14037 del 30.06.2021, dall'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Considerato che lo svolgimento del tirocinio curricolare in argomento non dà luogo ad alcun profitto, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, nè comporta oneri finanziari per l'A.O.U. Federico II;

Considerato, altresì, che l'attività di tirocinio deve essere svolta ai patti e condizioni della convenzione di che trattasi e con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 294 del 26.05.2015;

Ritenuto, quindi, di poter accogliere la richiesta di convenzione, per le finalità sopra rappresentate, per un periodo di quattro anni, a decorrere dalla data della deliberazione e potrà essere rinnovata solo su esplicita richiesta di una delle parti e l'inserimento presso l'A.O.U., quale soggetto ospitante, di un numero massimo di tre studenti per anno iscritti alla suddetta Scuola, come indicato all'art. 1 della stessa;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod. ed int. e che lo stesso trova risponidenza nel documento di budget,

Propone

Per quanto indicato in premessa l'adozione del deliberato che segue:

Approvare e, quindi, sottoscrivere la convenzione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. Federico II e l'Istituto Skinner, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, con sede legale in via Torino, 29 – 00184 Roma, partita IVA 04042691008, per lo svolgimento del tirocinio, presso l'Azienda, quale soggetto ospitante, per gli allievi della Scuola di specializzazione in psicoterapia e dei Master Universitari di II livello;

La convenzione in parola ha durata di anni quattro, con decorrenza dalla data della presente deliberazione e potrà essere rinnovata solo su esplicita richiesta di una delle parti e l'inserimento, presso l'A.O.U., di un numero massimo di tre studenti per anno iscritti alla suddetta Scuola, come indicato all'art. 1 della stessa;

L'attività di tirocinio deve essere svolta ai patti e alle condizioni della convenzione di che trattasi e con le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 294 del 26.05.2015;

Lo svolgimento del tirocinio in argomento non dà luogo ad alcun profitto, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, nè comporta oneri finanziari o di altra natura per l'A.O.U. Federico II.

F.to Il Responsabile I.O.
Gestione convenzioni, borse di studio e tirocini
Dott.ssa Lorella SCARPA

F.to Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali
Dott.ssa Patrizia SPERANZA

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali;

Preso atto che il Direttore dell'U.O.C. Gestione Affari Generali proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod. ed int.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Anna IERVOLINO

P.O. ALBO PRETORIO E DELIBERAZIONI

Si dichiara che la presente delibera:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09,

il _____

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

E' divenuta esecutiva il 15.09.2021

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

E' stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta